



ORDINANZA N. 05/2020

IL SINDACO

VISTO:

- il Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n.6”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori Disposizioni attuative del Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n.6”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 recante “Ulteriori Disposizioni attuative del Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n.6”;
- la nota prot. n. CODIV/10656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile che dispone le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da *CODIV-19*” e nello specifico la catena di comando e di controllo prevede per il livello di coordinamento comunale testualmente: *Nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus così come previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n.6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale – COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive.....omissis...E’ opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.*
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 contenente le misure urgenti per contenere il contagio da Coronavirus in Lombardia e in altre 14 province, tra cui Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola; Per le province di **Torino**, Cuneo e Biella devono essere rispettate le limitazioni valide per il resto del territorio nazionale, di cui all’art. 2 e 3 de suddetto decreto.

CONSIDERATO che:

- dalle note prot. n. CODIV/10656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, si può ricorrere al caso:
C. Per i Comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di positività al CODIV -19, si suggerisce di porre in essere misure utili per prepararsi ad una eventuale necessità di attivazione del COC



come, ad esempio, la predisposizione di una pianificazione speditiva delle azioni di assistenza alla popolazione. Tali azioni saranno poste in essere in caso di attivazione di misure urgenti di contenimento del territorio comunale o di una parte dello stesso, così come il pre-allertamento dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto e la diffusione a tutti i componenti del COC dei provvedimenti emessi per la gestione delle emergenze epidemiologica CODIV-19. Tali comuni dovranno comunque garantire la corretta informazione alla popolazione sulla situazione in atto.

- le azioni e misure operative a livello comunale (Comuni-COC) definite dalle stesse note prot. n. CODIV/10656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prevedono:
 - *informazione alla popolazione;*
 - *attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;*
 - *organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché della raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;*
 - *organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;*
 - *pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;*
 - *pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti confezionati,...) eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.*

RICHIAMATI gli artt.2 e 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 in materia di definizioni di ambiti operativi e composizione strutturale della protezione civile;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è qualificato come "autorità comunale di protezione civile", cui compete l'adozione di tutti i provvedimenti ordinari e straordinari;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

RITENUTO che per il Comune di Pralormo, della provincia di Torino, confinante con la provincia di Asti, limitata all'art.1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, si attivino le



disposizioni di cui all'art. 2 e 3 del suddetto decreto, nonché le note prot. n. CODIV/10656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile;

CONSIDERATO che:

- si ricorre nel caso C delle note prot. n. CODIV/10656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile;
- in tali circostanze è necessario ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata nota prot. n. CODIV/10656 del 03.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, ovvero azioni e misure operative soprarichiamate;
- l'attivazione del C.O.C. costituisce il presupposto essenziale in base al quale il Sindaco può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di Protezione Civile Comunale;
- si rende necessaria l'attivazione del C.O.C. al fine di definire politiche di intervento comuni;
- si rende altresì necessario far ricorso alla collaborazione delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, aventi in organico personale professionalmente formato, preparato e assicurato come previsto dalla Legge 266/91 e dal D.P.R. 194/2001 e autorizzate a operare dalle proprie Organizzazioni nazionali;

ORDINA

1. **L'attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C.** nel rispetto delle indicazioni del Piano Comunale di Protezione Civile, finalizzato al coordinamento di tutte le operazioni necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione e fronteggiare eventuali accadimenti imprevedibili, precisando che:
 - a) il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, coordina il C.O.C.;
 - b) il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sarà attivo nelle seguenti funzioni di supporto:
 - Funzione Tecnica: ref. Rossella Falletti;
 - Funzione Amministrativa: ref. Domenica Oddenino;
 - Funzione Polizia Locale: ref. Franca Cucco;
 - Funzione Volontariato: ref. Renato Gottero;
 - c) il Centro Operativo Comunale **sarà attivo fino ad esplicito provvedimento e/o cessate esigenze;**
 - d) la reperibilità sarà assicurata dal personale di supporto in orario lavorativo al numero di telefono 011.9481103 e 0-24 dal Sindaco 3939867461;
 - e) l'attivazione delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio comunale;



Comune di Pralormo

Il Sindaco

2. L'attivazione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di cui l'ultimo aggiornamento è stato emanato con decreto sindacale del 25 gennaio 2020;

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241 il provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento agli interessati o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte dei soggetti interessati.

L'ordinanza sindacale, redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale", è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio ed è depositata presso la casa comunale.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- *Alla Prefettura di Torino;*
- *alla Protezione Civile di Chieri;*
- *alla Stazione dei Carabinieri di Poirino;*
- *alla caserma dei Vigili del Fuoco di Carmagnola;*
- *alla C.R.I. – comitato di Poirino.*

Pralormo, lì 09.03.2020

IL SINDACO
(Mario Moschietto)